

tuo suddetto, restituzione da effettuarsi mediante il ricavato di un nuovo finanziamento che verrebbe concesso, a condizioni più vantaggiose, da altro ente sovventore.

Il Vice Direttore Generale fu presente al riguardo che, nell'ultimo comma dell'art. 2 del più volte citato contratto di mutuo 12 marzo 1930, fu stabilito che, in caso di anticipata restituzione, in unico pagamento, della somma mutuata, l'Istituto mutuatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto, a titolo di premio, un importo pari all'ammontare di un semestre di interessi, calcolati, alla ragione annua del 7%, sulla somma da restituire anticipatamente.

Allo stato degli atti non sembra, quindi, che la restituzione anticipata del mutuo possa essere negata.

Per quanto riguarda il premio di anticipata restituzione, come sopra spettante all'Istituto, rileva che la riduzione del saggio contrattuale d'interesse, dal 7% al 6.05%, concessa all'ente mutuatario, non è stata fatta risultare da atto pubblico, ma, su insistente richiesta dell'ente stesso, soltanto da una lettera ufficiale. Sembrerebbe tuttavia equo applicare, anche per il calcolo del suddetto premio, il saggio di interesse ridotto del 6.05%, a meno che - tenuto conto della segnalazione fatta dal Concorso regio nazionale case popolari -